



# Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi)

del 4 settembre 2014

Il Municipio di Lugano, richiamati gli articoli 107 cpv. 2, 176, 177, 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 23, 24 e 25 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), gli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento sui beni amministrativi del del 30 gennaio 1989, nonché la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),

**ordina:**

## CAPITOLO I Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Lugano da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul *littering* e sui vandalismi.

### Art. 2 Definizione di littering

Il *littering* consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

## CAPITOLO II Norme comportamentali

### Art. 3 Principio

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

### Art. 4 Divieti

- <sup>1</sup> In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:
- sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii o simili);

- b. imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da Fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai Take away o da grandi magazzini;
  - c. riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
  - d. sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.
- <sup>2</sup> È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc..

## CAPITOLO III

### Attività particolari

#### Art. 5 Manifestazioni

Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito [www.ufam.admin.ch/rifiuti](http://www.ufam.admin.ch/rifiuti).

#### Art. 6 Volantinaggio

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

## CAPITOLO IV

### Disposizioni varie e finali

#### Art. 7 Sanzioni

- <sup>1</sup> Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF 10'000.--, ritenuto un importo minimo di CHF 500.-- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.
- <sup>2</sup> In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonizione.
- <sup>3</sup> I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi,



in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.

<sup>4</sup> La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 seg. LOC.

<sup>5</sup> È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937.

#### **Art. 8 Rimedi di diritto**

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

#### **Art. 9 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

#### **Per il Municipio**

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. M. Borradori

R. Bregy

Risoluzione municipale del 4 settembre 2014.

Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra l'11 settembre e il 13 ottobre 2014.